

CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ASSOCIAZIONE MLAL DI CASATENOVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI EXTRACOMUNITARI ANNI 2020-2024

Il Comune di Casatenovo qui rappresentato da Dario Mazzotti in qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona il quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione comunale di Casatenovo con sede in Casatenovo Piazza della Repubblica, 7 C.F. E P.IVA 00631280138 ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. lgs n. 267/2000 e dall'art. 18 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

E

L'Associazione Progetto Mondo MLAL (Movimento Laici America Latina) con sede operativa in Casatenovo via Rancate 1/c C.F. e P.IVA 80154990586 rappresentata dalla referente locale Maria Cristina Sanvito nata a Besana in Brianza il 08/05/1959

PREMESSO CHE:

- l'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari sul territorio comunale è un fattore di basilare importanza per la crescita della comunità casatese;
- l'Associazione MLAL da anni collabora attivamente con l'Amministrazione per realizzare iniziative multiculturali tese a favorire l'integrazione e la reciproca conoscenza delle etnie presenti sul territorio;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.118 - 4[^] comma- della Costituzione così come modificato dalla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001: *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;
- l'art. 2 - 1[^] comma - della Legge 383 del 7 dicembre 2000: *“Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.”*;
- l'art. 3 - 5[^] comma - del T.U.E.L.: *“I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

- l'art. 119 del T.U.E.L.: *“al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi”*;
- l'art. 3 dello Statuto comunale inerente il principio di sussidiarietà: le *“funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale”*;
- l'art. 5 - 2^a comma - dello Statuto comunale prevede tra i compiti del comune *“la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione”*;
- l'art. 5 - 2^a comma - dello Statuto comunale prevede tra i compiti del comune *“l'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari (lett. j)”*;
- l'art. 62 - 1^a comma - dello Statuto Comunale *“Associazioni”* nel quale si specifica che *“Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini”*;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 -OGGETTO

L'assessorato alla Cultura, Sport e Associazionismo, del Comune di Casatenovo si avvarrà della collaborazione dell'Associazione MLAL per le attività di promozione multiculturale sul territorio comunale in attuazione di quanto previsto all'art. 5 - 2^a comma - *lett. j* dello Statuto comunale.

In particolare l'associazione si occuperà della gestione operativa dell'Angolo Giro e di realizzare cineforum tematici, serate a tema, raccolta fondi, realizzazione di curricula e aiuto compiti per favorire l'inserimento degli alunni nelle scuole dell'obbligo.

ART. 2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

L'associazione MLAL, anche all'interno dello spazio di aggregazione dell'Angolo Giro, si impegna a promuovere momenti di aggregazione che permettano ai cittadini stranieri immigrati da una parte di mantenere viva la propria identità culturale e dall'altra di avviare un processo di conoscenza dei vari aspetti della comunità locale favorendone una loro partecipazione attiva.

L'Amministrazione Comunale assicura il proprio sostegno alle varie azioni che verranno condivise con l'assessorato competente, contribuendo economicamente, fino ad un massimo di € 1.000,00 annuali, al sostenimento alle spese vive sostenute per le attività e

gli annessi strumenti utilizzati che dovranno essere rendicontati anche con documenti fiscali.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività sopra menzionate con continuità ed efficienza e ad informare puntualmente il Comune.

L'Associazione MLAL si impegna, altresì, nell'esercizio delle proprie attività alla precisa osservanza della normativa in materia ed il Comune si impegna ad effettuare attività di supervisione e controllo.

ART. 3 - RISPETTO DELLE REGOLE DISCIPLINANTI L'ATTIVITA'

L'Associazione MLAL dichiara di avere un'organizzazione interna idonea e adatta alla realizzazione delle attività descritte all'art.1 della presente convenzione.

Il Comune opererà, se necessario, le relative verifiche tramite il Responsabile del settore Servizi alla Persona coadiuvato dal Responsabile del procedimento.

ART. 4 -LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITA' SVOLTE: MODALITA' E TEMPI

A seguito presentazione idoneo rendiconto verrà liquidato all'associazione MLAL un contributo massimo di € 1000,00 annuali e comunque non superiore al disavanzo.

La mancata o parziale realizzazione delle iniziative e delle attività dell'associazione comporta la sospensione della liquidazione e può costituire causa motivata di recesso.

ART. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza dal 1.01.2020 e scadenza al 31.12.2024.

La presente convenzione potrà essere risolta di comune accordo, o rescissa, previa comunicazione scritta, inviata mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, da comunicarsi almeno 60 giorni prima della data di rescissione o risoluzione.

ART. 6 RINVIO ALLE LEGGI VIGENTI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia e si applicano le agevolazioni fiscali di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per il Comune di Casatenovo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DARIO MAZZOTTI**

**Per l'Associazione MLAL
IL REFERENTE LOCALE
F.to MARIA CRISTINA SANVITO**